

STATUTO “FONDAZIONE BOTTEGA FINZIONI”

Titolo I

Denominazione e sede

Art.1 – Costituzione e Sede

1.1 E' costituita, per volontà dei Fondatori, la Fondazione denominata “**Fondazione Bottega Finzioni**”, con sede in Bologna.

1.2 A seguito di iscrizione della Fondazione Bottega Finzioni nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione sarà automaticamente aggiornata in “FONDAZIONE BOTTEGA FINZIONI – ETS”, senza necessità di ulteriore modifica statutaria.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie e stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Titolo II

Scopi, obiettivi e attività

Art.2 – Scopi, obiettivi e attività strumentali al loro perseguimento

2.1 La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e svolge principalmente le proprie attività nel territorio della Regione Emilia Romagna oltre che nel resto del territorio nazionale e, ove possibile, in ambito internazionale, compatibilmente con la legislazione italiana in materia.

2.2 La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

2.3 Scopo della Fondazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di attività di interesse generale, svolte a beneficio della collettività, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 117/2017, nei campi dell'educazione, istruzione, ricerca e formazione professionale, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nell'ambito della narrazione in ogni sua forma (letteraria, cinematografica televisiva, radiofonica, teatrale, giornalistica, pubblicitaria, multimediale etc.). In tale ottica, la Fondazione intende operare, tra le altre cose, anche in memoria e nel ricordo del Prof. Paolo Fabbri, scomparso il 2 giugno 2020, pioniere della semiotica e Maestro che ha insegnato a decifrare, scrivere, leggere e pensare a generazioni intere e della cui opera molti dei membri Fondatori hanno potuto vivere la grandezza, il quale, se ancora in vita, avrebbe ricoperto la carica di Presidente onorario della Fondazione, proprio in virtù dei suoi tanti meriti nell'ambito in cui la Fondazione intende operare.

2.4 La Fondazione può inoltre svolgere attività economiche che siano meramente secondarie e/o strumentali e comunque realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, purché idonee a fornire un autofinanziamento dell'attività principale dell'ente per il perseguimento del fine istituzionale, quali, in particolare e in via esemplificativa:

- i. attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- ii. promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
- iii. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- iv. istituire premi e borse di studio;
- v. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- vi. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, trustee o comunque posseduti;
- vii. stipulare convenzioni e contratti - anche di lavoro di tipo subordinato - con terzi (come dal Regolamento sul reclutamento del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione);
- viii. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.5 Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione ha quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei Membri Fondatori, Sostenitori e Ordinari.

2.6 La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

2.7 I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, nè possono assumersi obbligazioni per conto della Fondazione e non rispondono verso i terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

2.8 E' esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

Titolo III

Patrimonio e fondo di gestione

Art.3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- i. il fondo di dotazione iniziale, costituito secondo quanto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione;
- ii. i beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti testamentari e donazioni;
- iii. le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- iv. i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- v. le rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- vi. le somme o gli altri beni o utilità derivanti da iniziative di *crowdfunding* che la Fondazione abbia avviato o delle quali la Fondazione risulti beneficiaria in forza di iniziative di *crowdfunding* avviate da terzi.

3.2 Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

Art.4 – Fondo di gestione

4.1 Il fondo di gestione della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione ed è costituito da:

- i. redditi, rendite, ricavi e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- ii. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- iii. eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- iv. eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività;
- v. contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti pubblici non espressamente destinati a incremento del patrimonio.;
- vi. somme o altri beni o utilità derivanti da iniziative di *crowdfunding* che la Fondazione abbia avviato o delle quali la Fondazione risulti beneficiaria in forza di iniziative di *crowdfunding* avviate da terzi;
- vii. somme o altri beni o utilità corrisposte da trustee di trust, istituiti per atto fra vivi o *mortis causa* da terzi o dalla Fondazione stessa, dei quali la fondazione sia beneficiaria.

Titolo IV

Ordinamento interno

Art.5 – I Fondatori

5.1 I Fondatori sono i soggetti che costituiscono la Fondazione e che sono iscritti nel Libro dei Membri della Fondazione.

2. Gli iniziali Fondatori sono:

- i. MICHELE COGO nato a [●]
- ii. EMILIO RICCIARDI nato a [●]
- iii. ANTONELLA GRASSIGLI nata a [●]
- iv. PIERO DI DOMENICO nato a [●]

5.3 Successivamente alla costituzione della Fondazione, può diventare Fondatore ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne faccia richiesta e conferisca beni o si impegni al versamento di un contributo annuale o *una tantum*, con le modalità ed in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oppure ancora che contribuisca agli scopi e al Fondo di gestione della Fondazione mediante prestazioni di attività lavorative o professionali di particolare rilievo, sempre stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati membri Fondatori anche soggetti che, senza alcun conferimento di beni o attività o senza alcun versamento di contributi in denaro, siano ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

5.4 I nuovi Fondatori:

- i. sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri;

- ii. devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto sottoscrivendo l'atto di adesione;
- iii. hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli che seguono;
- iv. hanno diritto di voto in tutte le delibere dell'Assemblea.

Art.6 – Membri Sostenitori e Membri Ordinari

6.1 Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, anche *una tantum*, in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 La qualifica di Membri Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

6.3 I Membri Sostenitori:

- i. sono ammessi con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, che deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Membri della Fondazione;
- ii. devono impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà dotarsi;
- iii. hanno diritto di scegliere due componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento interno;
- iv. hanno diritto di voto nelle Assemblee, salvo quanto indicato al successivo Art.10.
- v. possono destinare parte del proprio contributo a specifici progetti, avviati anche per mezzo di trust o contratti di affidamento fiduciario, rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

6.4 Sono Membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, salvo quanto previsto all'Art. 6.4.i.

6.4 La qualifica di Membro Ordinario:

- i. può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conferimento di attività o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- ii. dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita o, nel caso in cui non sia previsto alcun apporto o conferimento in base alla previsione di cui al punto i. che precede, per tutta la durata della vita del soggetto o dell'Ente in parola, salva esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi secondo le maggioranze di cui all'Art. 7 che segue.

6.5 I Membri Ordinari:

- i. sono ammessi con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, che deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Membri della Fondazione;
- ii. devono impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà dotarsi;
- iii. hanno diritto di partecipare in Assemblea solo se in regola con il versamento del contributo o con l'esecuzione della prestazione o, nei casi di cui al precedente punto 6.4. i, finché dura la loro qualifica di membri Ordinari;
- iv. non hanno il diritto di voto in Assemblea.

Art.7 – Esclusione dei Soci Fondatori, dei Membri Sostenitori e dei Membri Ordinari, diritto di recesso

7.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi Membri, l'esclusione di:

- i. un Fondatore, qualora abbia violato il presente Statuto o gli obblighi e doveri che ne derivano;
- ii. un Membro Ordinario ammesso ai sensi dell'Art.6.4.i, qualora abbia perso i meriti o le caratteristiche che avevano giustificato la sua ammissione

7.2 Alla votazione relativa alla delibera di esclusione non partecipa l'interessato, se membro del Consiglio di Amministrazione.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la maggioranza dei suoi Membri, l'esclusione dei Membri Sostenitori e dei Membri Ordinari in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- i. mancata corresponsione delle contribuzioni, dei conferimenti o mancata esecuzione delle prestazioni dovute;
- ii. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

7.4 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

7.5 In ogni caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

7.6 I Membri Sostenitori e i Membri Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

Art.8 – Organi della Fondazione

8.1 Sono Organi della Fondazione:

- i. l'Assemblea;
- ii. il Consiglio di Amministrazione;
- iii. il Presidente;
- iv. il Presidente onorario, se nominato;
- v. il Direttore;
- vi. il Comitato Scientifico-Artistico;

- vii. il Comitato Etico;
- viii. l'Organo di controllo;
- ix. il Revisore legale, se nominato.

Art.9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea è formata dai Fondatori e dai Membri Sostenitori in regola con il pagamento dei contributi o con gli apporti stabiliti in fase di ammissione e ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

9.2 Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto:

- i. i Membri Ordinari in regola con il pagamento dei contributi o con gli apporti stabiliti in fase di ammissione;
 - ii. i Membri Ordinari ammessi ai sensi dell'Art.6.4.i.
3. L'Assemblea ha il compito di:
- i. formulare e definire gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
 - ii. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al successivo Art. 10, stabilendone anche eventuali compensi e rimborsi per l'attività svolta;
 - iii. nominare l'Organo di controllo;
 - iv. nominare il Revisore Legale, se necessario;
 - v. nominare il Presidente Onorario, se necessario;
 - vi. nominare il Comitato Etico;
 - vii. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, nei limiti consentiti dalle norme di legge e fatti sempre salvi gli scopi e le finalità della Fondazione;
 - viii. approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - ix. approvare la Relazione Programmatica di cui all'Art. 11, redatta dal Direttore
 - x. deliberare lo scioglimento della Fondazione;
 - xi. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

9.4 L'Assemblea:

- i. è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità, da uno dei Consiglieri;
- ii. può essere sempre convocata ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità, ad istanza di **tutti** i Fondatori o di almeno 1/3 dei Membri Sostenitori;
- iii. è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri aventi diritto di voto;
 - b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Membri aventi diritto di voto che risultano presenti;
- iv. delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto:
 - a. lo scioglimento della Fondazione, dove è richiesta la maggioranza prevista all'Art.22
 - b. le modifiche dello Statuto, che dovranno sempre avvenire con il voto favorevole dei 2/3 dei membri Fondatori e di 1/3 dei membri Sostenitori;
 - c. la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione per le quali occorre il voto favorevole del 75% dei Membri aventi diritto di voto o di tutti i membri Fondatori.

9.5 Ciascun Membro:

- i. nel caso non possa intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da un soggetto, sia esso un terzo, sia esso un altro qualsiasi Membro, purché:
 - a. la delega sia scritta;
 - b. il delegato, oltre eventualmente a se' stesso, rappresenti il solo delegante.
- ii. può intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificarne l'identità ai fini di permettergli di esprimere il voto.

9.6 La convocazione dell'Assemblea avviene per il tramite di un avviso scritto che contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche per l'eventuale seconda convocazione, che deve essere inviato ai Fondatori, ai Membri Sostenitori ed ai Membri Ordinari, agli indirizzi da loro comunicati ed iscritti nel Libro dei Membri della Fondazione:

- i. almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica;
- ii. in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo.

9.7 Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, che verrà trascritto sul libro delle adunanze dell'Assemblea, firmato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere) e dal Segretario, di volta in volta nominato dal Presidente dell'Assemblea

Art.10 – Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 o 7 membri persone fisiche di cui:

- i. 5 (cinque) nominati dai soli Fondatori, tra i quali viene nominato il Presidente;
- ii. 2 (due) nominati dai membri Sostenitori, a maggioranza semplice, secondo le modalità indicate da apposito Regolamento interno..

10.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche e possono essere scelte tra i membri Fondatori o Sostenitori ovvero anche tra soggetti terzi. In caso di nomina di persone giuridiche o Enti, la funzione di consigliere dovrà essere svolta dalla persona fisica indicata dagli Enti medesimi.

10.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e i suoi Componenti potranno essere riconfermati, con la sola eccezione del primo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica un solo esercizio.

10.5 In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più Consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione secondo quanto sopra riportato, dunque mediante nomina da parte dei Fondatori – qualora il consigliere dimissionario fosse stato dagli stessi nominato – ovvero mediante nomina da parte dei Sostenitori – qualora il Consigliere dimissionario fosse stato dagli stessi nominato.

10.6 I Consiglieri nominati in applicazione dell'Art.10.5 scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei membri nominati dai Fondatori.

10.8 Entro il termine di 45 giorni dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Art.11 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

11.2 In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- i.** nominare i Fondatori successivi ai primi, nonché i Membri Sostenitori e i Membri Ordinari;
- ii.** procedere alla esclusione dei Fondatori, dei Membri Sostenitori e dei Membri Ordinari conformemente allo Statuto;
- iii.** sottoporre all'Assemblea una Relazione Programmatica, redatta dal Direttore, contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- iv.** approvare, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- v.** predisporre la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- vi.** deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- vii.** determinare annualmente la misura minima dei contributi dovuti da ciascun membro sostenitore e ordinario ed i requisiti di ammissione in apposito Regolamento;
- viii.** proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- ix.** predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione e di eventuali Comitati nominati;
- x.** nominare il Direttore e determinarne le funzioni e i poteri;
- xi.** nominare il Comitato Scientifico-Artistico;
- xii.** nominare tra i propri membri un Comitato Esecutivo o altri organi specificamente destinati allo svolgimento di determinate attività, delegando determinate attribuzioni, ovvero eventuali Comitati, anche tra membri esterni al Consiglio di Amministrazione, con specifiche funzioni consultive ed operative;
- xiii.** svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi ai singoli consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art.12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi Componenti.

12.2 La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita:

- i.** almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata a mezzo per posta elettronica o con altri mezzi idonei

- ii. in caso di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per posta elettronica o con altro mezzo tecnico purché documentabile

12.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la maggioranza assoluta dei suoi Componenti, a votazione palese ad eccezione delle seguenti deliberazioni, per le quali occorre il voto unanime dei Consiglieri di nomina dei Fondatori:

- i. accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché acquisto e alienazione di beni immobili;
- ii. sottoscrizione di contratti di finanziamento di importo superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
- iii. operazioni di investimento del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione di importo superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.

12.4 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.5 E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

12.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

Art.13 – Poteri del Presidente

13.1 Il Presidente è nominato ai sensi dell'Art. 10 dal Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Dura in carica tre esercizi o comunque fino alla durata del Consiglio in seno al quale è stato eletto.

13.2 Il Presidente:

- i. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- ii. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- iii. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- iv. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- v. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

13.3 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Componente del Consiglio più anziano d'età.

Art.14 - Direttore

14.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo.

14.3 Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione.

14.4 Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi *quorum* costitutivi e deliberativi.

14.5 Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio consuntivo per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

Art.15 – Comitato Scientifico-Artistico

15.1 Il Comitato Scientifico-Artistico è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali, artistici e divulgativi delle attività della Fondazione nominato dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 I componenti del Comitato Scientifico-Artistico non hanno diritto a ricevere alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro il tetto massimo annuale che sarà indicato al momento della nomina.

15.3 I componenti del Comitato devono essere individuati tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle finalità, agli obiettivi e ai programmi della Fondazione.

15.4 Il Comitato Scientifico-Artistico dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

15.5 In relazione alle proprie funzioni consultive, il Comitato può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e fornire pareri su atti che il Consiglio gli sottopone.

15.6 Le determinazioni del Comitato Scientifico-Artistico non sono vincolanti.

Art.16 – Comitato Etico

16.1 Il Comitato Etico è nominato dall'Assemblea ed è composto da massimo 5 (cinque) membri estranei all'amministrazione della Fondazione, scelti fra:

- i.** persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;
- ii.** persone con esperienza nel settore in cui opera la Fondazione;
- iii.** persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

16.2 I membri eletti del Comitato Etico:

- i.** restano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- ii.** non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio debitamente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro il tetto massimo annuale che sarà indicato al momento della nomina.

16.3 Il Comitato Etico:

- i.** è un organo consultivo che contribuisce, con pareri e proposte, all'indirizzo dell'attività della Fondazione, al fine di assicurarne la rispondenza ai principi di etica sociale e culturale universalmente riconosciuti;
- ii.** è composto da persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite o da persone con esperienza nel settore in cui opera la Fondazione;
- iii.** nomina tra i suoi membri un Presidente;
- iv.** si riunisce, presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, almeno una volta all'anno o tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e senza particolari formalità;
- v.** è validamente riunito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

16.3 Le delibere del Comitato Etico sono:

- i. adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del suo Presidente;
- ii. verbalizzate in apposito registro dal presidente della riunione e dal segretario designato dagli intervenuti

16.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato etico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del comitato etico si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art.17 – Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea che ne determina la forma collegiale o monocratica e dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

17.2 Nel caso di forma collegiale l'Assemblea, all'atto della nomina, determina la carica di Presidente in capo ad uno dei suoi membri.

17.3 In caso di nomina di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero tra gli iscritti negli albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche ai sensi dell'art. 2397, comma 2, cc.

17.4 L'Organo di Controllo:

- i. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ii. verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- iii. esercita il controllo contabile qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 18 e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- iv. esercita funzioni di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e svolge le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
- v. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art.18 – Revisore Legali dei conti

18.1 Il Revisore Legale dei conti:

- i. è nominato dall'Assemblea nel caso in cui sia obbligatorio per legge;
- ii. resta in carica 3 esercizi e può essere riconfermato;
- iii. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art.19 – Esercizio Finanziario

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 La proposta di bilancio consuntivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

19.3 Il bilancio di esercizio ed i documenti accompagnatori devono essere redatti nelle forme ed in base ai criteri previsti dalla legge in materia.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, se dovuta.

Art.20 – Presidente Onorario

20.1 L'Assemblea ha facoltà, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di nominare un Presidente Onorario, scegliendolo tra soggetti che si sono distinti per particolari meriti nell'ambito delle attività di cui si occupa la Fondazione o tra soggetti che posseggono particolari competenze negli ambiti di interesse della Fondazione.

20.2 Il Presidente onorario:

- i.** resta in carica 3 esercizi e può essere riconfermato
- ii.** non ha diritto di voto nè poteri esecutivi e gestionali di alcun tipo
- iii.** può sempre dimettersi;
- iv.** è revocato per giustificato motivo, dall'Assemblea che lo ha nominato, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- v.** può partecipare alle Assemblee e riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- vi.** può avere specifici compiti o attribuzioni su delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi Componenti.

Art.21 – Destinazione degli utili e devoluzione del patrimonio

21.1 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

21.2 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

Art.22 – Durata ed estinzione della Fondazione

22.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

22.2 La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile o dalla normativa speciale in materia, su proposta dell'Assemblea assunta con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei propri membri e comunque con il voto favorevole dei Membri Fondatori.

22.3 In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, su delibera dell'assemblea.

22.4 I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, previo parere dell'autorità competente, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci e sentito l'Organo di controllo, a Enti, Fondazioni o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

Art.23 - Controlli

23.1 La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

Art.24 – Norme applicabili e foro competente

24.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

24.2 Per qualsiasi controversia derivante o avente oggetto il presente atto è competente in via esclusiva il foro di Bologna.

